

269. PENSIONI CIVILI, MILITARI E DI GUERRA: PENSIONI DI GUERRA

A) Disposizioni generali

D.P.R. 30-12-1981 n. 834

Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533.
Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 18 gennaio 1982, n. 16.

Epigrafe

Premessa

1. Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra.

2. Pensioni e assegni.

3. Assegni di cumulo.

4. Perdita totale o parziale dell'organo superstite.

5. Assegno di incollocabilità.

6. Indennità di assistenza e di accompagnamento.

7. Indennità speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra.

8. Assegno integratore per anzianità di servizio.

9. Trattamento spettante alle vedove dei grandi invalidi.

10. Vedove ed orfani dei soggetti di cui agli articoli 32, 33 e 34.

11. Genitore che abbia perduto più figli per causa di guerra.

12. Condizioni economiche per il conferimento di assegni o di trattamenti pensionistici.

13. Revisione dei provvedimenti impugnati con ricorso gerarchico o in sede giurisdizionale.

14. Esonero dal servizio militare.

15. Assegni annessi alle decorazioni al valor militare.

16. Emissione dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra.

17. Comitato di liquidazione.

18. Funzionamento del comitato di liquidazione.

19. Commissioni mediche per le pensioni di guerra.

20. Funzionamento della commissione medica superiore.

21. Integrazione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore.

22. Numero complessivo massimo dei sanitari componenti le commissioni mediche periferiche e la commissione medica superiore.

23. Procedura speciale per la perdita, sospensione o riduzione della pensione o dell'assegno.

[24. Ricorso gerarchico al Ministro del tesoro.](#)

[25. Ricorso alla Corte dei conti.](#)

[26. Competenza della Corte dei conti: sezioni ordinarie.](#)

[27. Notificazione dei provvedimenti.](#)

[28. Controllo sui provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali del tesoro.](#)

[29. Pagamento della pensione e degli assegni.](#)

[30. Riorganizzazione e potenziamento della Direzione generale delle pensioni di guerra.](#)

[31. Decorrenza dei nuovi benefici.](#)

[32. Disposizioni sul personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti.](#)

[33. Copertura finanziaria.](#)

D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 ⁽¹⁾.

Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della [legge 23 settembre 1981, n. 533](#) ⁽²⁾ ^(1/circ).

⁽¹⁾ Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 18 gennaio 1982, n. 16.

⁽²⁾ Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. Vedi, anche, la [L. 2 maggio 1984, n. 111](#), riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei dipendenti statali.

^(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero del tesoro: [Circ. 30 gennaio 1997, n. 736](#);

- Ministero per la pubblica istruzione: [Circ. 25 settembre 1998, n. 397](#).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della [Costituzione](#);

Visto l'art. 1 della [legge 23 settembre 1981, n. 533](#), recante delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra;

Udito, ai sensi del predetto art. 1, il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana il seguente decreto:

Norme per il definitivo riassetto delle pensioni di guerra

(giurisprudenza)

1. Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra.

[A decorrere dal 1° gennaio 1982, gli importi delle pensioni di cui alle tabelle *C, G, M, N* ed *S*, degli assegni di cumulo di cui alla tabella *F*, degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella *E*, dell'indennità di assistenza e di accompagnamento e dell'assegno di maggiorazione di cui all'art. 39 del [decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915](#) ⁽³⁾, vigenti alla data del 31 dicembre 1981, sono adeguati automaticamente, mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo risultante dall'applicazione, sugli importi di cui sopra, di una quota dell'indice di variazione previsto dall'art. 9 della [legge 3 giugno 1975, n. 160](#) ⁽⁴⁾, e successive modificazioni. Detta quota sarà determinata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, in relazione al numero dei pensionati e alle risorse disponibili per la specifica destinazione] ^(4/a).

[In sede di prima applicazione del presente articolo la quota di tale indice di variazione per l'anno 1982 è pari a + 11,0 per cento] ^(4/a).

[L'adeguamento automatico non compete sugli assegni aggiuntivi attribuiti ai sensi del precedente primo comma, né su altri assegni o indennità, spettanti ai titolari di pensioni di guerra, diversi da quelli sopraindicati] ^(4/a).

A decorrere dal 1° gennaio 1982 sono soppressi gli articoli 74 e 75 del [decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915](#) ⁽³⁾, ed il secondo comma dell'art. 32 della [legge 24 aprile 1980, n. 146](#) ⁽⁵⁾.

Gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981, per indennità integrativa speciale, sono conservati dai beneficiari a titolo di assegno personale non riversibile.

L'assegno di cui al comma precedente non spetta a coloro che fruiscono o vengano a fruire di altra pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita e con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni ^(5/cost).

Gli assegni aggiuntivi corrisposti ai sensi dell'art. 75 del citato [decreto del Presidente della Repubblica n. 915](#) ⁽³⁾ sono conglobati negli importi delle pensioni e degli assegni di cui alle tabelle indicate nel primo comma del presente articolo.

Alla liquidazione degli assegni previsti dal presente articolo provvedono, d'ufficio, le competenti direzioni provinciali del tesoro.

⁽³⁾ Riportato al n. A/XIX.

⁽⁴⁾ Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

^(4/a) L'art. 1, [L. 6 ottobre 1986, n. 656](#), riportata al n. A/XXVII, ha abrogato i commi primo, secondo e terzo del presente articolo, disponendo che in loro sostituzione si applicano le norme ivi previste.

^(4/a) L'art. 1, [L. 6 ottobre 1986, n. 656](#), riportata al n. A/XXVII, ha abrogato i commi primo, secondo e terzo del presente articolo, disponendo che in loro sostituzione si applicano le norme ivi previste.

^(4/a) L'art. 1, [L. 6 ottobre 1986, n. 656](#), riportata al n. A/XXVII, ha abrogato i commi primo, secondo e terzo del presente articolo, disponendo che in loro sostituzione si applicano le norme ivi previste.

(3) Riportato al n. A/XIX.

(5) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(5/cost) La Corte costituzionale con sentenza 15-29 giugno 1995, n. 288 (Gazz. Uff. 5 luglio 1995, n. 28, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sesto comma, sollevata in riferimento agli artt. 42 e 76 della [Costituzione](#). La stessa Corte, con ordinanza 24-28 novembre 1997, n. 369 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1997, n. 49, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sesto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, primo e secondo comma della Costituzione.

(3) Riportato al n. A/XIX.

(giurisprudenza)

2. Pensioni e assegni.

Le tabelle *A* ed *E* ed i criteri per l'applicazione delle tabelle *A* e *B* di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915](#) ⁽³⁾, sono sostituite dalle corrispondenti nuove tabelle e dai criteri allegati al presente decreto.

Le tabelle *C*, *G*, *M*, *N*, ed *S*, nonché la tabella *F*, allegate al [decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915](#) ⁽³⁾, sono sostituite dalle corrispondenti nuove tabelle allegato al presente decreto.

(3) Riportato al n. A/XIX.

(3) Riportato al n. A/XIX.

3. Assegni di cumulo.

(6).

(6) Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 16, [D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915](#), riportato al n. A/XIX.

4. Perdita totale o parziale dell'organo superstite.

(7).

(7) Aggiunge un comma dopo il secondo all'art. 19, [D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915](#), riportato al n. A/XIX.

5. Assegno di incollocabilità.

(8).

(8) Aggiunge un periodo al secondo comma dell'art. 20, [D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915](#), riportato al n. A/XIX.

6. Indennità di assistenza e di accompagnamento.

(9)

(9) Sostituisce l'art. 21, [D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915](#), riportato al n. A/XIX. Vedi, peraltro, l'art. 3, [L. 6 ottobre 1986, n. 656](#), riportata al n. A/XXVII.

7. Indennità speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra.

(10)

(10) Sostituisce il primo comma dell'art. 25, [D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915](#), riportato al n. A/XIX.

8. Assegno integratore per anzianità di servizio.

(11)

(11) Modifica il terzo comma dell'art. 29, [D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915](#), riportato al n. A/XIX.

(giurisprudenza)

9. Trattamento spettante alle vedove dei grandi invalidi.

(12)

(12) Aggiunge un comma dopo il terzo all'art. 38, [D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915](#), riportato al n. A/XIX. Vedi, anche, l'art. 4, [L. 6 ottobre 1986, n. 656](#), riportata al n. A/XXVII che ha aggiunto altri tre commi al citato art. 38.

10. Vedove ed orfani dei soggetti di cui agli articoli 32, 33 e 34.

(13)

(13) Sostituisce il secondo comma dell'art. 41, [D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915](#), riportato al n. A/XIX.

11. Genitore che abbia perduto più figli per causa di guerra.

[\(14\)](#)

[\(14\)](#) Sostituisce il secondo comma dell'art. 62, [D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915](#), riportato al n. A/XIX.

[\(giurisprudenza\)](#)

12. Condizioni economiche per il conferimento di assegni o di trattamenti pensionistici.

Il limite di reddito di cui al primo comma dell'art. 70 del [decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915](#) [\(15\)](#), nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di guerra, è elevato a L. 5.200.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1982. Tale limite si applica ai redditi posseduti nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda. Il limite suddetto potrà essere successivamente modificato con le modalità previste dal secondo comma del medesimo art. 70 [\(15/a\)](#).

[\(15\)](#) Riportato al n. A/XIX.

[\(15/a\)](#) Vedi, anche, l'art. 2, [L. 6 ottobre 1986, n. 656](#), riportata al n. A/XXVII.

13. Revisione dei provvedimenti impugnati con ricorso gerarchico o in sede giurisdizionale.

[\(16\)](#)

[\(16\)](#) Sostituisce l'art. 79, [D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915](#), riportato al n. A/XIX. Vedi, anche, l'art. 15, [L. 6 ottobre 1986, n. 656](#), riportata al n. A/XXVII.

14. Esonero dal servizio militare.

[\(17\)](#)

[\(17\)](#) Sostituisce l'art. 89, [D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915](#), riportato al n. A/XIX.

15. Assegni annessi alle decorazioni al valor militare.

L'ammontare degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra e fissato a decorrere dal 1° luglio 1981, nella seguente misura annua:

medaglia d'oro al valor militare	L.	3.000.000
medaglia d'argento al valore per fatti di guerra »		250.000
medaglia di bronzo per fatti di guerra	»	100.000
croci di guerra al valor militare.	»	70.000

Restano ferme tutte le altre norme previste dal titolo VIII del [decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915](#) ⁽¹⁵⁾, concernente la devoluzione degli assegni per decorazioni al valor militare.

Gli assegni di cui al precedente primo comma, escluso quello annesso alle medaglie d'oro, sono corrisposti annualmente con scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Il relativo pagamento è anticipato al 30 giugno, ferma restando la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 370 del [regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](#) ⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁵⁾ Riportato al n. A/XIX.

⁽¹⁸⁾ Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

16. Emissione dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra.

⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁹⁾ Aggiunge un periodo al settimo comma dell'art. 101, [D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915](#), riportato al n. A/XIX.

17. Comitato di liquidazione.

⁽²⁰⁾.

⁽²⁰⁾ Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 102, [D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915](#), riportato al n. A/XIX.

18. Funzionamento del comitato di liquidazione.

⁽²¹⁾.

⁽²¹⁾ Sostituisce il quarto, il quinto ed il settimo comma dell'art. 103, [D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915](#), riportato al n. A/XIX.

19. Commissioni mediche per le pensioni di guerra.

⁽²²⁾.

(22) Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 105, [D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915](#), riportato al n. A/XIX.

20. Funzionamento della commissione medica superiore.

(23)

(23) Sostituisce il quarto comma e aggiunge un comma all'art. 107, [D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915](#), riportato al n. A/XIX. Vedi, anche, l'art. 12, [L. 6 ottobre 1986, n. 656](#), riportata al n. A/XXVII.

21. Integrazione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore.

(24)

(24) Sostituisce il secondo comma, e modifica il terzo comma all'art. 109, [D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915](#), riportato al n. A/XIX.

22. Numero complessivo massimo dei sanitari componenti le commissioni mediche periferiche e la commissione medica superiore.

(25)

(25) Sostituisce l'art. 110, [D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915](#), riportato al n. A/XIX.

23. Procedura speciale per la perdita, sospensione o riduzione della pensione o dell'assegno.

(26)

(26) Modifica il primo e l'ottavo comma, nonché aggiunge tre commi dopo l'ottavo all'art. 112, [D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915](#), riportato al n. A/XIX.

24. Ricorso gerarchico al Ministro del tesoro.

(27)

(27) Sostituisce l'art. 115, [D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915](#), riportato al n. A/XIX. Vedi, anche, l'art. 16, [L. 6 ottobre 1986, n. 656](#), riportata al n. A/XXVII.

25. Ricorso alla Corte dei conti.

(28)

(28) Sostituisce l'art. 116, [D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915](#), riportato al n. A/XIX. Vedi, anche, l'art. 17, [L. 6 ottobre 1986, n. 656](#), riportata al n. A/XXVII.

26. Competenza della Corte dei conti: sezioni ordinarie.

(29)

(29) Sostituisce il secondo comma dell'art. 117, [D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915](#), riportato al n. A/XIX.

27. Notificazione dei provvedimenti.

(30)

(30) Sopprime il secondo e il terzo comma dell'art. 119, [D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915](#), riportato al n. A/XIX.

28. Controllo sui provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali del tesoro.

(31)

(31) Sostituisce l'art. 120, [D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915](#), riportato al n. A/XIX.

29. Pagamento della pensione e degli assegni.

(32)

(32) Sostituisce l'art. 121, [D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915](#), riportato al n. A/XIX.

30. Riorganizzazione e potenziamento della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Per far fronte ai compiti e alle esigenze derivanti dall'attuazione del presente decreto, la dotazione organica dell'Amministrazione centrale del tesoro è aumentata fino a 300 unità, da assegnarsi alla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, provvede a ripartire i posti portati in aumento tra le diverse qualifiche

funzionali di cui all'art. 2 della [legge 11 luglio 1980, n. 312](#) ⁽³³⁾, in relazione alla necessità di funzionalità e di operatività dei servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra.

In attesa della disciplina organica di cui all'art. 7 della [legge 11 luglio 1980, n. 312](#) ⁽³³⁾, il Ministro del tesoro può indire speciali concorsi per la copertura dei posti portati in aumento.

Per le prove d'esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici, di cui faranno parte funzionari della Direzione generale delle pensioni di guerra, sono applicabili le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della cennata [legge 11 luglio 1980, n. 312](#) ⁽³³⁾, sulla base della rispondenza delle qualifiche iniziali delle sopresse carriere alle qualifiche funzionali istituite con la legge medesima.

È data facoltà al Ministro del tesoro di sostituire in parte le prove di esame di accesso alla seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale con appositi tests bilanciati, da risolvere in tempo predeterminato, o con prove pratiche attitudinali, tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle mansioni che i medesimi sono chiamati a svolgere.

Nella prima applicazione del presente decreto potrà, altresì, procedersi alla nomina, in tutto o in parte, degli idonei dei concorsi pubblici banditi successivamente al 1° gennaio 1979 per le qualifiche iniziali del ruolo dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alla rideterminazione delle competenze delle divisioni della Direzione generale delle pensioni di guerra per adeguarle ai compiti previsti dal presente decreto.

Per una più effettiva riduzione dei tempi nella definizione delle istanze di pensioni, la Direzione generale delle pensioni di guerra sarà fornita di mezzi tecnici adeguati, ivi compreso il potenziamento del centro elettronico, di arredi tecnici, di attrezzature, anche archivistiche, ricorrendo, ove occorra, a moderne tecnologie e ad apposite ditte di servizi per l'effettuazione di operazioni di massa preliminari alle procedure amministrative. Per le medesime finalità potranno essere conferiti incarichi di consulenza con le procedure di cui all'art. 380 del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#) ^(33/a), e successive modificazioni.

[\(33\)](#) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

[\(33\)](#) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

[\(33\)](#) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

[\(33/a\)](#) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

31. Decorrenza dei nuovi benefici.

Le nuove e maggiori misure delle pensioni e degli assegni stabilite dal presente decreto decorrono dal 1° luglio 1981.

Le più favorevoli assegnazioni delle invalidità alle tabelle *A* ed *E*, previste dal presente decreto, sono attribuite, a domanda, a decorrere dal 1° luglio 1981.

Le domande prodotte dagli invalidi per ottenere i benefici di cui al comma precedente hanno valore di segnalazione.

La domanda di cui al settimo comma dell'art. 133 del [decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915](#) ⁽³⁴⁾, a decorrere dal 1° luglio 1981, ha valore di segnalazione.

L'adeguamento automatico di cui al precedente art. 1 ha decorrenza dal 1^o gennaio 1982.

(34) Riportato al n. A/XIX.

32. Disposizioni sul personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti.

La dotazione organica cumulativa del personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli della Corte dei conti, prevista dal secondo comma dell'art. 5 della [legge 11 luglio 1980, n. 312](#) ⁽³³⁾, è aumentata fino a duecentocinquanta unità.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, provvederà con proprio decreto, a ripartire i posti portati in aumento tra le diverse qualifiche funzionali di cui all'art. 2 della [legge 11 luglio 1980, n. 312](#) ⁽³³⁾, tenendo conto delle esigenze di funzionamento e di operatività dei vari uffici.

Sino a quando non sarà entrata in vigore la disciplina organica di cui all'art. 7 della [legge 11 luglio 1980, n. 312](#) ⁽³³⁾, il Presidente della Corte dei conti può indire speciali concorsi per provvedere alla copertura dei posti portati in aumento dal presente articolo e di quelli comunque disponibili che risultassero ancora vacanti dopo la nomina dei candidati dichiarati idonei nei concorsi pubblici precedenti.

Nella prima applicazione del presente decreto, dopo la ripartizione dei posti di cui al precedente secondo comma, si procederà all'inquadramento nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle soppresse qualifiche di segretario o di revisore principale e di coadiutore principale degli idonei ai concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 21 e 27 del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077](#) ^(33/a).

Le prove di esame, lo svolgimento dei concorsi speciali e la composizione delle commissioni esaminatrici restano disciplinati dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della [legge 11 luglio 1980, n. 312](#) ⁽³³⁾, tenendo all'uopo conto della corrispondenza tra le qualifiche iniziali delle soppresse carriere e le qualifiche funzionali istituite con la stessa legge.

I posti disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, secondo le modalità previste dalla [legge 30 settembre 1978, n. 583](#) ^(34/a).

I posti accantonati alla data del 30 giugno 1980 nella qualifica di direttore capo aggiunto di segreteria e di revisione del ruolo ordinario della carriera direttiva della Corte dei conti per effetto dell'art. 60, secondo comma, n. 3, del [decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748](#) ⁽³⁵⁾, sono resi disponibili e possono essere conferiti a decorrere dal 1^o luglio 1980, con l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 54 del citato [decreto del Presidente della Repubblica n. 748](#) ⁽³⁵⁾.

Negli speciali concorsi previsti dai commi precedenti, sarà operata la riserva dei posti a favore del personale in servizio ai sensi dell'art. 8 del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077](#) ⁽³⁵⁾.

(33) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(33) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(33) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(33/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(33) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(34/a) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(35) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(35) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(35) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

33. Copertura finanziaria.

All'onere relativo all'applicazione del presente decreto, valutato in lire 302 miliardi annui, di cui 103 miliardi e 500 milioni per il periodo 1^o luglio-31 dicembre 1981, si provvede con le somme iscritte al cap. 6171 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1981 e 1982 in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della [legge 23 settembre 1981, n. 533](#).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tabelle ⁽³⁶⁾

(36) Le tabelle che si omettono sostituiscono le corrispondenti tabelle allegate al [D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915](#), riportato al n. A/XIX. Vedi, anche, la [L. 6 ottobre 1986, n. 656](#), riportata al n. A/XXVII.